

Marco **Fratini** Lucrezia **Fiandaca**

Manuale *Sistematico*
di **Diritto**
Penale
parte speciale

Analisi ragionata e metodologica
di tutti i singoli reati

edizione

2025-2026

 **NeldirittoEditore**


METODOMAGISTRATO
ACCADEMIA DEL DIRITTO

CAPITOLO IV

I delitti contro i diritti politici del cittadino

1. Attentati contro i diritti politici del cittadino

1.1. *Il bene giuridico tutelato*

I delitti contro i diritti politici del cittadino si riducono ad un solo articolo, che esaurisce anche l'intero Capo III del Titolo I. La collocazione di tale norma incriminatrice è emblematica della concezione allora vigente dei rapporti che intercorrono tra l'individuo e lo Stato: la libertà politica del cittadino è un mezzo con il quale si attua la personalità dello Stato. Non è invece espressione di un interesse autonomo del cittadino.

Lo stesso Rocco si riferiva a tale reato dichiarando che *“la tutela penale dei diritti politici è [...] accordata al cittadino, ma affinché egli possa partecipare, come è soprattutto suo dovere, al funzionamento dello Stato in quei casi e in quei limiti in cui tale partecipazione gli è attribuita nell'interesse del medesimo Stato”* (Lav. Prep., vol. V, parte 2, 85).

Con l'avvento della Costituzione, il bene giuridico tutelato non può più essere rinvenuto nella personalità dello Stato, ma va individuato – secondo una lettura costituzionalmente orientata – nel libero esercizio dei diritti politici da parte del cittadino.

1.2. *La condotta*

Nonostante la rubrica preveda la parola “attentato”, si ritiene che si tratti di un reato ad evento naturalistico, che si concretizza nell'impedimento dell'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del soggetto passivo ad esercitarlo in maniera difforme dalla propria volontà. Non basta, quindi, il semplice turbamento (nel qual caso potrebbe, eventualmente, configurarsi l'ipotesi del tentativo). Trattandosi di reato di evento, si ritiene configurabile la forma tentata.

La condotta è caratterizzata da specifiche modalità, che consistono nella violenza, minaccia o inganno. La violenza consiste in ogni forma di coartazione fisica, mentre la minaccia rappresenta una pressione psichica o morale di prospettazione di un male ingiusto. È stato poi precisato, in particolare, che *“Ad integrare l'inganno necessario alla configurabilità del delitto di cui all'art. 294 cod. pen. non bastano le semplici suggestioni, le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali e le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà”* (Cass. Pen., Sez. I, n. 16381 del 20 dicembre 2018). L'art. 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132 ha aggiunto un secondo comma al testo dell'art. 294, prevedendo un'aggravante nel caso in cui l'inganno sia posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

In questo caso, il legislatore ritiene che la rilevanza del bene giuridico tutelato richieda in ogni caso una punizione più grave, indipendentemente da caratteristiche di insidiosità intrinseca o estrinseca, dalla capacità di ridurre la difesa, dalla gravità delle conseguenze.

Si tratta di un intervento normativo che cerca di fornire risposta alle tecniche di guerra ibrida, che associano a tradizionali manifestazioni di conflittualità interstatale anche forme di indebito condizionamento dei processi elettorali delle democrazie rappresentative. In tal senso, intervento senz'altro condivisibile nelle finalità, anche se resta qualche perplessità sulla reale possibilità di perseguimento, visto il carattere internazionale del fenomeno e l'impossibilità di perseguire chi opera nelle fabbriche di chatbot in aree controllate dagli Stati che ne ispirano i comportamenti.

1.3. L'elemento soggettivo

Secondo la dottrina dominante il dolo è generico, mentre secondo diverso orientamento si tratterebbe di dolo specifico, in considerazione della rilevanza che assume lo scopo della realizzazione dell'evento, a prescindere dalla sua realizzazione.

1.4. Il rapporto con altri reati

Si ritiene che l'art. 294 c.p. prevalga sull'art. 610 c.p. ("violenza privata") in quanto si tratta di una fattispecie speciale ai sensi dell'art. 15 c.p..